



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

N. 29

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 18:30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

All'appello sono risultati:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DEBERNOCCHI Ivo	Sindaco	X	
NICOLINO Pietro Lorenzo	Vice Sindaco	X	
FRESIA Angelo	Assessore	X	
PENNACINO Anna Maria	Assessore	X	
NICOLINO Giorgio	Assessore		X
PATRONE Leo	Consigliere	X	
DHO Enzo	Consigliere	X	
GENTA Paolo	Consigliere	X	
GAZZANO Alessandro	Consigliere	X	
MASSERA Cristina	Consigliere	X	
GAZZANO Ivan	Consigliere	X	
PENNACINO Ivo	Consigliere	X	

e così in numero legale di 11 Consiglieri sui 12 assegnati al Comune di cui 12 in carica.

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor Debernocchi Ivo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Entra in aula il Consigliere Comunale Gazzano Alessandro.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO che con D.L. n. 201/2011 all'art. 13 comma 12 convertito dalla Legge n. 214/2011 veniva fissata alla data del 30.09.2012 il termine per approvare o modificare le aliquote e le detrazioni IMU;

ATTESO che il D.M. 02.08.2012 posticipava comunque l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 31 ottobre 2012;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 in data odierna;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, art. 9, comma 8;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
  
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200;

VISTO l'art. 3 del citato Regolamento Comunale;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

### **DELIBERA**

1. Di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
  - **ALIQUOTA DI BASE** **aliquota 8,60 per mille**  
*(aumento dello 0,10 per cento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato)*
  
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** **aliquota 4 per mille**
  
2. Di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**
  - a) **per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

3. Di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.**
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 24.09.2012.
5. Di inviare la presente Deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Nicolino Filippo, Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.